

TESTO RAFC VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<b>Art. 3 - Centri di Gestione</b>	<b>Art. 3 - Centri di Gestione</b>
1. Le unità organizzative che utilizzano le risorse messe a loro disposizione sono i Centri di Gestione, che rispondono della corretta gestione delle risorse e del raggiungimento degli obiettivi programmati.	<i>identico</i>
2. I Centri di Gestione sono: - Dipartimenti; - Centri di Servizi; - Strutture dirigenziali. Il Consiglio di Amministrazione individua con delibera motivata le ulteriori strutture dell'ateneo dotate di autonomia amministrativa e gestionale.	2. I Centri di Gestione sono: - Dipartimenti; - Centri di Ricerca e/o di Servizi; - Strutture dirigenziali. Il Consiglio di Amministrazione individua con delibera motivata le ulteriori strutture dell'Ateneo dotate di autonomia amministrativa e gestionale.
3. Ciascun Centro di Gestione predispone entro il 31/10 la proposta del budget economico e degli investimenti, annuale e triennale.	3. Le funzioni che attengono ai Centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, in merito allo svolgimento dei processi contabili, sono: - proposta di budget economico e budget degli investimenti sulla base delle linee di indirizzo formulate dagli organi accademici, dei criteri e dei vincoli, per la programmazione annuale e pluriennale, nel rispetto degli equilibri di bilancio di breve, medio e lungo periodo; - collaborazione ai processi di gestione, revisione della previsione e consuntivazione; - autonomia negoziale e responsabilità del ciclo attivo riferito a tali centri; - autonomia del ciclo passivo riferito a tali centri ed esercizio dei poteri di spesa nei limiti della normativa vigente, delle disponibilità di budget e tenuta delle scritture contabili analitiche, economico-patrimoniali, finanziarie e di analisi di gestione per la parte di competenza; - autonomia per le variazioni di budget riferite all'ambito di autonomia negoziale e di spesa, nei limiti previsti dal presente Regolamento e d'intesa con il D.A. Bilancio e Finanze; - monitorare l'andamento complessivo della gestione economica, finanziaria e patrimoniale; I Centri di Gestione esercitano, altresì, tutte le ulteriori funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e/o dal presente Regolamento.
<b>Art. 4 - Dipartimenti e Centri di servizi</b>	<b>Art. 4 - Dipartimenti e Centri</b>
1. Dipartimenti e Centri di servizi hanno autonomia amministrativa e gestionale.	1. Dipartimenti e Centri di ricerca e/o di servizi hanno autonomia amministrativa e gestionale.
2. L'attività amministrativo-gestionale è affidata ad un Segretario Amministrativo.	<i>identico</i>
<i>non presente</i>	3. Il Consiglio di Amministrazione può affidare la gestione amministrativa e finanziaria di taluni Centri di Ricerca e/o di Servizio alle Strutture Dirigenziali dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

TESTO RAFC VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<b>Art. 29 - Il processo di gestione</b>	<b>Art. 29 - Il processo di gestione</b>
1. Il processo di gestione è il sistema di operazioni connesse alla funzione economico-tecnica dell'Ateneo, atte a generare nel corso dell'esercizio variazioni significative nei valori finanziari ed economico-patrimoniali.	1. Il processo di gestione ha lo scopo di registrare, all'interno del sistema contabile, gli eventi che hanno rilevanza sotto il profilo economico-patrimoniale e finanziario.
<i>non presente</i>	2. Salvo che vi abbia già provveduto il Consiglio di Amministrazione, una volta approvati i documenti contabili di sintesi previsionali, il Direttore Generale assegna a ciascun Centro di Gestione il relativo budget economico ed il budget degli investimenti.
<i>non presente</i>	3. L'utilizzo dei budget economico e degli investimenti da parte dei Centri di Gestione deve avvenire entro il limite delle risorse complessivamente assegnate nell'esercizio contabile.
<i>non presente</i>	4. Il budget ha funzione autorizzatoria nei limiti delle risorse complessivamente assegnate.
<b>Art. 44 – Modifiche del budget</b>	<b>Art. 44 – Modifiche del Bilancio di Previsione</b>
1. In corso d'anno, il budget può essere oggetto di variazioni, per effetto dei seguenti eventi:	1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni/rimodulazioni nelle seguenti ipotesi:
a. variazioni in aumento o in diminuzione nelle assegnazioni di risorse con vincolo di destinazione;	<i>identico</i>
b. situazioni di disequilibrio che richiedono interventi di assestamento del budget in relazione a:	<i>identico</i>
- maggiori costi da sostenere o nuovi fabbisogni da finanziare;	- maggiori costi da sostenere o nuovi interventi da finanziare, anche attraverso l'utilizzo di riserve vincolate per decisioni degli Organi;
- ricavi minori rispetto a quelli previsti;	<i>identico</i>
- assegnazioni di nuovi finanziamenti senza vincolo di destinazione;	<i>identico</i>
- allocazione dell'utile/riassorbimento della perdita accertati alla fine dell'esercizio precedente;	<i>identico</i>
- variazioni tra budget economico e budget degli investimenti o viceversa;	<i>punto eliminato</i>
c. rimodulazione dei costi all'interno dei budget assegnati.	c. rimodulazioni all'interno del budget economico ovvero del budget degli investimenti di ciascun Centro di Gestione e/o maggiori ricavi per finanziamenti senza vincolo di destinazione che non modificano sostanzialmente la programmazione iniziale;
<i>non presente</i>	d. variazioni di budget tra i Centri di Gestione per risorse senza vincolo di destinazione;
<i>non presente</i>	e. variazioni tra budget economico e budget degli investimenti o viceversa;
<i>non presente</i>	f. variazioni di budget dalle Strutture Dirigenziali ai Dipartimenti/Centri, funzionali al trasferimento di risorse con vincolo di destinazione;
<i>non presente</i>	g. variazioni di budget tra Dipartimenti e/o Centri, funzionali al trasferimento di risorse con vincolo di destinazione.

TESTO RAFC VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<b>Art. 45 – Autorizzazione alle variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo</b>	<b>Art. 45 – Autorizzazione alla modifica delle previsioni del Bilancio Unico di Previsione</b>
1. Le variazioni nell'ambito delle risorse con vincolo di destinazione di cui al punto a) del precedente articolo sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione o autorizzate con decreto del Direttore Generale su proposta dei Centri Autonomi di Gestione per i budget di loro competenza e successivamente ratificati dal Consiglio di Amministrazione;	1. Le variazioni/rimodulazioni riferibili agli eventi di cui al comma 1, <b>lett. a), c) ed e)</b> del precedente articolo sono autorizzate dal Direttore Generale per il budget delle Strutture Dirigenziali e dai Direttori di Dipartimenti/Presidenti dei Centri per il budget di loro competenza. Le variazioni di cui alla <b>lettera e)</b> sono, altresì, sottoposte - ogni sei mesi - alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.
2. Le variazioni di cui al punto b) del precedente articolo sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione o, in casi di necessità ed urgenza, sono autorizzate tramite Decreto Rettorale e successivamente ratificati dal Consiglio di Amministrazione;	2. Le variazioni riferibili agli eventi di cui al comma 1, <b>lett. b)</b> , del precedente articolo sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza sono autorizzate con decreto rettorale e successivamente sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.
3. Le rimodulazioni delle voci di costo all'interno dei budget approvati di cui alla lettera c) del precedente articolo sono autorizzate con decreto del Direttore Generale per l'Amministrazione Centrale e dei Direttori di Dipartimenti Didattici/Centri autonomi di spesa per le Strutture decentrate e successivamente sottoposti a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione ogni sei mesi e comunque prima dell'approvazione del Bilancio unico di Ateneo di esercizio di ogni anno.	3. Le variazioni di cui al comma 1, <b>lett. d)</b> , del precedente articolo sono autorizzate: A) dal Direttore Generale per il budget delle Strutture Dirigenziali e dei Centri; B) dal Consiglio di Amministrazione per il budget di competenza dei Dipartimenti didattici, previo parere del Senato Accademico. In caso di urgenza sono autorizzate con decreto rettorale e successivamente sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
<i>non presente</i>	3bis. Le variazioni di cui al comma 1, <b>lett. f)</b> , del precedente articolo sono autorizzate dal Direttore Generale.
<i>non presente</i>	3ter. Le variazioni di cui al comma 1, <b>lett. g)</b> , del precedente articolo sono autorizzate con deliberazione dei competenti organi dei Dipartimenti/Centri per il budget di loro competenza.
4. Tutte le variazioni previste dal presente articolo sono sottoposte all'esame del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'articolo 48 comma 3 del presente Regolamento.	4. Tutte le modifiche al Bilancio Unico di Previsione, approvate ai sensi del presente articolo, sono comunicate al Collegio dei Revisori dei conti, il quale esprime il proprio parere solo per le variazioni relative al precedente comma 2 e al comma 3 lett. B).